



COMUNE DI PORTO MANTOVANO
Provincia di Mantova

cod. ENTE 10863

DELIBERAZIONE N° 44

(X) Pubblicata all'albo in data 11 Giu. 2011

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione

OGGETTO: ART. 5 D.LEGISL. N. 23/2011. RIADOZIONE DELIBERAZIONE DI AUMENTO ADDIZIONALE IRPEF E CONFERMA STANZIAMENTI BILANCIO DI PREVISIONE 2011

L'anno duemilaundici addì 8 del mese di GIUGNO alle ore 18.00 nella sala delle adunanze consiliari.

All' appello risultano:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
SALVARANI MAURIZIO	SI		ARISTARCO ETTORE	SI	
PASOTTI LUCIA IN PIROVANO	SI		MASENELLI FRANCO	SI	
ANDRETTI ANGELO	SI		BETTONI GIANFRANCO	SI	
TRENTINI ROBERTO	SI		GHIZZI MAURO		SI
PIAZZA ANDREA	SI		VOI GIAMPAOLO	SI	
BARAI GIAMPIETRO	SI		DAEDER ALEX	SI	
PALOSCHI GINA N FRIGNANI	SI		MANZOLI ALESSANDRO	SI	
BARBIERI FIORENZO	SI		LUPPI MARIO	SI	
BUOLI EDGARDO	SI		BIANCHINI LAURA	SI	
BERTANI STEFANIA	SI		CAMPARI LORNA	SI	
GHIZZI PIER CLAUDIO	SI				
			Totali	20	1

Partecipa alla adunanza il **Segretario Generale Avv. Daniela Vallario** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

In prosecuzione di seduta il sig. **Roberto Trentini** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio Comunale** dà inizio alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto e posto al n 4 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

VISTO il Decreto Legislativo n. 23 del 14/03/2011 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” il quale all’art. 5 rubricato “Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche” stabilisce:

comma 1 “Con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è disciplinata la graduale cessazione, anche parziale, della sospensione del potere dei comuni di istituire l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa nel caso in cui sia stata istituita. Nel caso di mancata emanazione del decreto previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, in ogni caso possono esercitare la predetta facoltà i comuni che non hanno istituito la predetta addizionale ovvero che l’hanno istituita in ragione di un’aliquota inferiore allo 0,4 per cento; per i comuni di cui al presente periodo, il limite massimo dell’addizionale per i primi due anni è pari allo 0,4 per cento e, comunque, l’addizionale non può essere istituita o aumentata in misura superiore allo 0,2 per cento annuo. Le deliberazioni adottate, per l’anno 2011, ai sensi del presente comma non hanno efficacia ai fini della determinazione dell’acconto previsto dall’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.”

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 18/04/2011, con la quale:

- è stata modificata per l’anno 2011 l’aliquota dell’addizionale comunale Irpef fissandola nella misura del 0,4 %;
- è stata confermata la soglia di esenzione dal pagamento dell’addizionale comunale Irpef per i redditi imponibili fino a € 15.000,00;
- è stato approvato, con efficacia dal 1° gennaio 2011, il Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale I.R.P.E.F., con la modifica di cui sopra;

DATO ATTO CHE con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 18/04/2011 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2011;

VISTA la Risoluzione n. 1/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale in data 02/05/2011 avente per oggetto “Addizionale Comunale all’Irpef di cui all’art. 1 del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360. Art. 5 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 in materia di cessazione graduale del potere di deliberare aumenti del tributo” nella quale viene precisato che “*nel caso di mancata emanazione del regolamento governativo di cui all’art. 5 del D. Lgs. N. 23 del 2011, entro il 6 giugno 2011, la facoltà di istituzione dell’Addizionale Irpef e o dell’aumento dell’aliquota di compartecipazione può essere esercitata esclusivamente dai comuni che:*

- *non hanno istituito l’addizionale;*
- *l’hanno istituita in ragione di un’aliquota inferiore allo 0,4 per cento”.*

VISTA la Risoluzione n. 1/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale in data 02/05/2011 avente per oggetto “Addizionale Comunale all’Irpef di cui all’art. 1 del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360. Art. 5 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 in materia di cessazione graduale del potere di deliberare aumenti del tributo” nella quale viene

precisato che “sulla base delle indicazioni del competente Ministero dell’Interno, si ritiene che i comuni che abbiano già deliberato il bilancio di previsione dell’esercizio 2011 e che, a decorrere dal 7 giugno 2011, adotteranno o riadatteranno legittimamente le delibere di istituzione o di variazione dell’Addizionale Irpef, dovranno provvedere, altresì, con la massima urgenza, ad approvare un variazione di bilancio conseguente alla maggior entrata derivante dall’istituzione o dall’aumento dell’Addizionale Irpef riconsiderando con attenzione, per quanto ne deriva, l’allocazione dell’entrata e della corrispondente spesa”;

RITENUTO di riadottare la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 18/04/2011 con la quale:

- è stata modificata per l’anno 2011 l’aliquota dell’addizionale comunale Irpef fissandola nella misura del 0,4 %;
- è stata confermata la soglia di esenzione dal pagamento dell’addizionale comunale Irpef per i redditi imponibili fino a € 15.000,00;
- è stato approvato, con efficacia dal 1° gennaio 2011, l’allegato Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale I.R.P.E.F., con la modifica di cui sopra;

RITENUTO non necessario apportare alcuna variazione al bilancio di previsione in quanto il documento contabile approvato riporta stanziamenti che già tenevano conto, nella parte relativa all’entrata dell’intento dell’Amministrazione Comunale di aumentare l’Addizionale Irpef nella percentuale sopra indicata, al fine di finanziare le previsioni di spesa;

DELIBERA

di riadottare la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 18/04/2011 e quindi:

- modificare per l’anno 2011 l’aliquota dell’addizionale comunale Irpef fissandola nella misura del 0,4 %;
- confermare la soglia di esenzione dal pagamento dell’addizionale comunale Irpef per i redditi imponibili fino a € 15.000,00;
- approvare, con efficacia dal 1° gennaio 2011, l’allegato Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale I.R.P.E.F., con la modifica di cui sopra;

di non apportare, per i motivi indicati in premessa, alcuna variazione al bilancio di previsione 2011.

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sulla presente proposta di deliberazione:

- a) *Responsabile servizio interessato*
- b) *Responsabile contabile*

Dopo il dibattito di seguito riassunto:

Il **Sindaco** illustra l’argomento e spiega le ragioni giuridiche che, in conformità alle istruzioni formulate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, rendono opportuna la conferma dell’aumento dell’addizionale comunale all’IRPEF, già deliberato dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 20/2011;

Il **Consigliere Campari** dichiara che il proprio gruppo consiliare esprimerà voto contrario per le motivazioni già espresse all'approvazione del precedente provvedimento.

Il **Consigliere Bianchini**, richiamando l'intento del governo di eliminare l'imposta in discussione, preannuncia il proprio voto contrario.

Il **Sindaco** rileva che, all'attuale stato delle norme, la volontà del governo appare di tenore contrario, poiché si attribuisce nuovamente ai comuni la possibilità di istituire o aumentare l'addizionale IRPEF comunale.

Il **Consigliere Voi** comunica che il gruppo consiliare di appartenenza voterà contro per i motivi già ampiamente esposti nel corso delle sedute consiliari e tramite gli organi di stampa.

Con voti favorevoli n. 14, contrari n. 6 (Luppi, Campari, Bianchini, Daeder, Voi, Manzoli), su n. 20 consiglieri presenti tutti votanti.

DELIBERA

di approvare la presente proposta di deliberazione.



COMUNE DI PORTO MANTOVANO
(Provincia di Mantova)

ALLEGATO ALLA D.C.C. N. 44 DEL 08/06/2011

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS. 267 DEL 18/8/2000
(TESTO UNICO delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali)

sulla PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. avente per oggetto:

Art. 5 D.Legisl. n. 23/2011. Riadozione deliberazione di aumento addizionale IRPEF e conferma stanziamenti bilancio di previsione 2011

UFFICIO TRIBUTI

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Dott.ssa Emanuela Dal Bosco

Data 30/05/2011

UFFICIO RAGIONERIA

FAVOREVOLE

Parere in ordine alla regolarità contabile.

	IMPORTO	CAP.	OGGETTO	IMPEGNO	
				Numero	anno
1					
2					
3					
4					

IL RAGIONIERE
(Rag. Laura Bondoni)

data 31.05.2011



ADUNANZA PUBBLICA
N. 44
08/06/2011

COMUNE di PORTO MANTOVANO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
I.R.PE.F.**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 18/04/2011

e riadattato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 08/06/2011

INDICE

Art.	RUBRICA	Art.	RUBRICA
1	Oggetto del regolamento.	9	Rinvio dinamico.
2	Soggetto attivo.	10	Tutela dei dati personali.
3	Soggetto passivo.	11	Rinvio ad altre disposizioni.
4	Determinazione dell'aliquota.	12	Entrata in vigore del regolamento.
5	Esenzione.		
6	Modalità di versamento.		
7	Sanzioni e interessi.		
8	Pubblicità del regolamento e degli atti.		

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, comma sostituito dall'art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.).

Art. 2

Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'addizionale comunale all'Irpef è il Comune di Porto Mantovano, che la applica secondo le disposizioni del presente regolamento e delle disposizioni vigenti.

Art. 3

Soggetto passivo

1. Soggetti passivi dell'addizionale comunale all'Irpef sono tutti i contribuenti iscritti nei registri anagrafici del Comune di Porto Mantovano alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Art. 4

Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota è fissata nella misura del 0,4 %.

2. Gli anni successivi l'aliquota può essere variata, nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione del Consiglio Comunale.

3. La deliberazione di determinazione dell'aliquota ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 5

Esenzione

1. L'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 15.000,00.

2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 15.000,00 di cui al comma 1, l'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo.

Art. 6

Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'Irpef è effettuato direttamente al comune servendosi del codice tributo assegnato a seguito dell'emanazione del decreto di cui all'art. 1, comma 143 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Il versamento è effettuato in acconto e a saldo secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs. n. 28 settembre 1998, n. 360.

3. L'aliquota per la determinazione dell'acconto è quella stabilita nella misura determinata per l'anno di riferimento se la deliberazione è effettuata entro il 31 marzo dell'anno stesso, altrimenti si farà riferimento a quella deliberata per l'anno precedente.

Art. 7

Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, sia in acconto sia a saldo dell'addizionale comunale all'Irpef, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai decreti legislativi 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, nonché gli interessi stabiliti dalla legge per omesso, insufficiente o tardivo versamento.

Art. 8

Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c.1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 9

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Art. 10

Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 11

Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 12

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue



Il Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Roberto Trentini



Il Segretario Generale
Avv. Daniela Vallario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, D.Lgs. 267/2000)

n° Reg.pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale e' stato pubblicato il giorno **11 GIU. 2011**, all' Albo pretorio ove rimarra' per 15 gg.consecutivi

Li'

11 GIU. 2011

Il Messo Notificatore
Paola Piola



Il Segretario Generale
Avv. Daniela Vallario

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nelle forme di legge ed è divenuta esecutiva, dopo dieci giorni dalla pubblicazione.

Li,

Il Segretario Generale
Avv. Daniela Vallario

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, è stata trasmessa su richiesta dei consiglieri comunali ai sensi dell'art. 127, comma 1 D.Lgs. 267/2000, al Difensore civico, dove è pervenuta in data _____

Il Segretario Generale
Avv. Daniela Vallario

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, per iniziativa della Giunta, ai sensi dell'art. 127 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 è stata trasmessa al Difensore civico, dove è pervenuta in data _____

Il Segretario Generale
Avv. Daniela Vallario